

**IL SOGGETTO TITOLARE DI UN ISTITUTO PRIVATO, AUTORIZZATO DA CERTIPASS  
PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO EIPASS *MODULES USERS*, NON È UN PUBBLICO UFFICIALE**

di Alfonso Laudonia (\*)

*Abstract:* La *mission* del presente *paper* è la verifica della possibile qualifica di pubblico ufficiale per il soggetto titolare di un istituto privato che rilascia il certificato *Eipass modules users* (c.d. patente europea), e, quindi, della contestazione dei reati contro l'amministrazione pubblica propri del pubblico ufficiale. Lo studio prende le mosse dalla lettura della sentenza della Suprema Corte di cassazione, Sez. VI, 23 novembre 2023, n. 51225 e, al fine di poter dare una risposta appagante alla *questio iuris* di fondo, analizza le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio. Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, si esclude la qualifica pubblicistica del soggetto titolare di un istituto privato, autorizzato da Certipass, per il rilascio del certificato *Eipass modules users*.

*The mission of this paper is to verify the possible qualification of public official for the owner of a private institution that issues the Eipass module users certificate (European driving licence), and therefore of the contestation of crimes against the public administration pertaining to the public official. The study starts from reading the ruling of the Supreme Court of Cassation, Section. VI, 23 November 2023, n. 51225 and in order to be able to give a satisfying answer to the underlying question iuris analyzes the notions of public official and person in charge of a public service. In relation of the principles expressed by the Supreme Court, the public qualification of the owner of a private institute, authorized by Certipass for the issue of the Eipass modules users certificate, is excluded.*

**Sommario:** 1. *Premessa*. – 2. *La qualifica di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio*. – 3. *Il decisum della Corte: la natura giuridica di Certipass s.r.l. e la qualifica di non pubblico ufficiale per il soggetto privato che rilascia la patente europea*. – 4. *Conclusioni*.

### 1. *Premessa*

La questione di estremo interesse è relativa alla qualifica pubblicistica o meno dei soggetti operanti in enti di formazione privati e, quindi, all'applicazione delle norme penali sul pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La vicenda in questione, che ha avuto un'ampia diffusione mediatica (1), è relativa alla falsificazione del certificato *Eipass modules users* rilasciato presso un centro privato, accreditato come EiCenter Master e autorizzato al rilascio delle certificazioni internazionali in campo informatico.

L'accusa contestava i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61, n. 2, 319, 321 c.p. (2) al legale rappresentante del centro di rilascio, qualificandolo, quindi, come pubblico ufficiale, che, in concorso con altri, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di compiere atti contrari ai doveri di ufficio, riceveva per sé o per un terzo danaro o ne accettavano la promessa.

All'imputato venivano anche contestati i reati p. e p. agli artt. 81, cpv., 61 n. 2, 479 in relazione all'art. 476, c. 2, c.p. (3) poiché, in concorso con altri, formava atti pubblici falsi, nella specie il certificato attestante il conseguimento dell'*Eipass 7 modules user* (c.d. patente europea del computer) rilasciato dall'Istituto, nonché il c.d. "registro di esame" rilasciato dallo stesso centro. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in relazione ad atti che facciano fede fino a querela di falso. I fatti posti in essere erano stati compiuti nell'ottobre 2017.

Rispetto a tali contestazioni, la sentenza di primo grado aveva escluso la fondatezza in diritto della sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale, nonché l'impossibilità di considerare atto pubblico la certificazione *Eipass*.

In particolare, secondo il tribunale il centro privato di formazione, di cui l'imputato al momento del fatto era amministratore unico e legale rappresentante, è un istituto privato non parificato (non potendosi quindi certamente applicare quella giurisprudenza che ritiene pubblico ufficiale il docente di una scuola paritaria) (4).

(\*) A. Laudonia è professore incaricato di Procedura penale e di Diritto dei mezzi di comunicazione presso l'Università telematica Pegaso e PhD Student in Gestione finanziaria d'impresa e prevenzione della crisi presso l'Universitas Mercatorum.

(1) La sent. n. 51225/2023 è massimata in questo fascicolo, 259.

Tra i vari articoli che si sono occupati della vicenda storica, v. <<https://www.irpinianews.it/video-striscia-la-notizia-torna-ad-avellino-caso-di-diplomi-comprati>>.

(2) Si tratta dei reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio *ex art.* 319 c.p. e delle pene previste per il corruttore di cui all'art. 321 c.p.

(3) Trattasi del reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

(4) Cass. pen., Sez. V, 22 luglio 2015, n. 38466 (Rv 264921), secondo cui "Il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86. (In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto immune

E ancora, pur se la natura privatistica dell'ente non preclude, in linea di incipio, l'attribuzione a chi ne fa parte della qualifica di pubblico ufficiale, occorre valutare se l'attività svolta in seno al medesimo possa qualificarsi come "pubblica" in base ai requisiti previsti dall'art. 357, c. 2, c.p.

Quanto al primo e più fondamentale dei suddetti requisiti, costituendo *condicio sine qua non* per il riconoscimento dalla natura pubblica dell'attività esercitata (l'essere, cioè, la predetta attività disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi), esso certamente non ricorre nel caso di specie.

Il c.d. certificato Eipass 7 è rilasciato da centri privati (denominati appunto "Eipass") che vengono contrattualmente accreditati (previa verifica di certi requisiti) dalla società privata Certipass s.r.l., la quale svolge attività di certificazione di competenze informatiche.

Certipass s.r.l. autorizza la sede, la nomina dell'esaminatore e dei formatori; gli esaminatori e il formatore fanno prima il corso di formazione e solo se lo superano vengono abilitati. Solo Certipass s.r.l. può dunque autorizzare le scuole ad operare come centri Eipass.

Quanto poi alla modalità di sostenimento dell'esame, quest'ultimo mira a verificare che le persone sappiamo utilizzare correttamente un computer attraverso un *software*, una piattaforma chiamata Didasko; gli esaminatori controllano solo che ci sia l'utente, che sia effettivamente lui, che i candidati non utilizzino appunti; il resto viene fatto tutto *online*; se il candidato supera l'esame è la stessa Certipass s.r.l. a rilasciare l'attestato.

Tutte le suddette attività non vengono disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi: Certipass s.r.l. non opera infatti in regime convenzionale con il Miur, né esiste un decreto che riconosce Certipass s.r.l. come ente che svolge attività di certificazione pubblica; il fatto che a norma del d.m. 26 giugno 2008, n. 59 (5) il titolo Eipass sia riconosciuto come un attestato di formazione professionale e possa quindi essere valutato nell'ambito di bandi per l'assunzione di personale Ata, non significa del resto che il rilascio di detto certificato avvenga in base a norme di carattere pubblicistico di cui non risulta in alcun modo l'esistenza.

Al momento della commissione dell'asserito reato la società Certipass s.r.l. risultava "accreditata" presso il Miur, in base alla direttiva accreditamento enti di formazione 21 marzo 2016, n. 170, redatta dalla Direzione generale per il personale scolastico del Miur, solo per l'attività di formazione del personale della scuola.

Solo in un momento successivo alla commissione dei fatti per cui è causa e, più precisamente, con delibera del 13 dicembre 2018, il Comitato settoriale di accreditamento di Accredia ha deliberato l'accreditamento, nello schema Psr (6), della figura Certipass, quale utente qualificato per il computer in conformità allo schema "Eipass 7" moduli standard secondo European e-competence Framework CWA 16624-1, 2, 3.

Invero, nessun accreditamento, in base alla suddetta direttiva, risulta peraltro a nome dell'istituto privato di cui l'imputato era legale rappresentante e, comunque, la stessa direttiva citata non attribuisce alcun riconoscimento pubblico all'attività esercitata dall'ente accreditato, né ne disciplina l'attività, ma si limita a prevedere modalità e requisiti per ottenere tale accreditamento presso il Miur.

La stessa indicazione contenuta nel punto 7 del d.m. n. 59/2008, nella parte in cui prevede, anche con riferimento agli attestati informatici *Microsoft Office Specialist*, IC3 ed Eipass, che "gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come attestati di addestramento professionale", chiarisce e specifica che essi, come tali, possono costituire elementi di valutazione complessiva del candidato, ma che da essa (che non a caso parla di "equiparazione" agli effetti della valutazione) non può discendere in alcun modo

---

da censure l'attribuzione della qualifica al direttore di un centro studi riconosciuto dalla Regione Sicilia, ove venivano rilasciati diplomi ideologicamente falsi a soggetti che mai avevano sostenuto l'esame di Stato)". Ancora, Cass. pen., Sez. V, 13 gennaio 1999, n. 3004, in *Cass. pen.*, 2000, con nota di G.P. Sartirana, *Falso nel registro del professore di scuola media: una svolta in chiave restrittiva nella nozione di atto pubblico da parte della Cassazione?*; secondo la Suprema Corte le scuole paritarie sono equiparate alle scuole pubbliche, in considerazione del fatto che l'attribuzione della parità comporta la piena validità, a tutti gli effetti, degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola e che l'insegnamento impartito in dette scuole si svolge proprio in virtù dello speciale riconoscimento dello Stato e sotto la vigilanza ministeriale; 20 novembre 1996, n. 421, in *Dir. pen. e proc.*, 1997, 594, con nota di L. Monteverde. Per tale arresto "Ai soggetti che dirigano o svolgano attività di insegnamento, quali professori, nelle scuole private parificate o legalmente riconosciute, spetta la qualifica di pubblico ufficiale, considerato che l'insegnamento impartito in dette scuole (cui consegue il riconoscimento degli studi compiuti e degli esami sostenuti) si svolge proprio in virtù dello speciale riconoscimento dello Stato e sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione in concorrenza con l'insegnamento pubblico"; Cass. pen. 22 gennaio 1991, n. 6138, che ha assegnato la qualità di pubblico ufficiale anche a tutti i docenti non solo della scuola statale, ma anche ai loro colleghi della scuola paritaria. Dichiarata la Suprema Corte che l'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la l. n. 86/1942, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento, che, in entrambi i casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa. Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti hanno, al pari di coloro che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale. Il successivo periodo è ancora più esplicito: "In virtù della citata equiparazione deve ritenersi che anche il preside e gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata, i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, le suddette funzioni, con identici poteri, siano pubblici ufficiali; ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle attività in questione, dovendo invece essere considerato soggetto privato con riguardo alla gestione economica dell'ente".

(5) In <[www.unams.it/vecchio\\_sito/Leggi\\_e\\_normative/Decreti/DM\\_59\\_26-06-08/DM\\_59\\_26-06-08.pdf](http://www.unams.it/vecchio_sito/Leggi_e_normative/Decreti/DM_59_26-06-08/DM_59_26-06-08.pdf)>.

(6) In <[www.accredia.it/documento/delibera-del-comitato-settoriale-di-accreditamento-organismi-notificati-del-16-07-2018](http://www.accredia.it/documento/delibera-del-comitato-settoriale-di-accreditamento-organismi-notificati-del-16-07-2018)>.

l'attribuzione a tali certificati della natura di atto pubblico rilasciato nell'ambito di una pubblica funzione certificativa.

Si desume del resto dagli artt. 2 (“Definizioni”), 3 (“Sistema nazionale di certificazione delle competenze”) e 4 (“Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio”) del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 (“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”) (7) che, perché un ente possa essere titolato ad emettere validazioni o certificazioni aventi natura di atti pubblici, deve esserci un atto, normativo o amministrativo, attributivo del potere, e un tale atto, nella presente vicenda, è del tutto mancante.

Il primo giudice concludeva affermando che *«Per tutto quanto sopra evidenziato non può riconoscersi all'imputato, né ad altri soggetti che sono intervenuti nel rilascio del certificato Eipass, la qualifica di pubblico ufficiale. In buona sostanza nella vicenda Certipass il secondo comma dell'art. 357 c.p. non trova applicazione (e neppure il secondo comma dell'art. 358 c.p., che regola la figura dell'incaricato di pubblico servizio) perché la funzione in concreto svolta dagli esaminatori e dai certificatori non è regolata né da norme di diritto pubblico, né da atti autoritativi. Né vi è una norma che regolamenti le modalità per il conseguimento del titolo e attribuisca alla Certipass il potere di rilasciarlo con funzione pubblica. Solo una volta acquisito il titolo, alcune amministrazioni riconoscono, con una valutazione ex post, per alcuni bandi di concorso, che ha valore ai fini del punteggio.*

*Ma, giova ribadirlo, tale riconoscimento non è riferito allo “svolgimento della funzione”, che rimane senza alcuna disciplina normativa relativa alla sua genesi e al suo svolgersi.*

*La stessa certificazione Eipass va, conseguentemente, qualificata come una mera scrittura privata la cui falsità, già all'epoca dei fatti, in virtù del disposto del d.lgs. n. 13 del 16 gennaio 2016, non era sanzionata penalmente.*

*Solo l'eventuale utilizzo concreterebbe una fattispecie penalmente rilevante: di falso per induzione in errore ex artt. 48 e 479, per ottenere un punteggio maggiore in una graduatoria pubblica, alterandone la stessa che non sarebbe più veritiera; di truffa, qualora lo si faccia valere, inducendo in errore la controparte in merito alle proprie capacità informatiche, in un rapporto di lavoro privato.*

*Fattispecie che, nel caso in esame, non risultano essersi concretizzate».*

Contrariamente la sentenza di appello, riformando la sentenza assolutoria, riteneva che la certificazione Eipass, in forza del già citato punto 7 del d.m. n. 59/2008, è “equiparata” ad un qualsiasi attestato di formazione professionale rilasciato da enti pubblici (o privati parificati) ed è “riconosciuto in tutti i concorsi mediante attribuzione di un punteggio aggiuntivo”; ne dovrebbe automaticamente conseguire che “tale titolo Eipass è elemento integrativo del più ampio procedimento amministrativo finalizzato alla formazione di graduatorie valevoli per l'assegnazione di posti di lavoro in ambito pubblico, dunque, concorre alla formazione ed alla manifestazione della volontà della P.A. a mezzo dei poteri certificativi riconosciuti in materia informatica alla Certipass”.

Viene, quindi, in considerazione l'articolata dialettica che pone la relativa qualifica di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio in relazione agli enti di formazione privati.

## 2. La qualifica di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio

Delineati i termini essenziali della vicenda oggetto della decisione, prima di approdare alla decisione del Supremo Collegio, appare necessario soffermarsi sulla qualifica di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

In relazione a tali figure si riscontrano due diverse teorie: i) soggettiva forte: secondo la quale la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in capo ai soggetti operanti in enti pubblici economici investiti dalla privatizzazione doveva essere negata solo per la mancanza di un rapporto di pubblico impiego con l'ente di riferimento; ii) soggettiva debole, secondo cui la qualificazione era invece determinata sulla natura pubblica dell'interesse sottostante all'attività svolta dall'agente.

La concezione soggettiva, tuttavia, è stata legislativamente soppiantata da quella funzionale-oggettiva (8) con l. 26 aprile 1990, n. 86 (artt. 17 e 18), che ha modificato entrambi gli artt. 357 e 358 c.p., eliminando ogni dubbio sulla circostanza che la qualifica pubblicistica della funzione o del servizio dipenda esclusivamente “dai criteri di disciplina e dai connotati oggettivi dell'attività esercitata” (9).

(7) In G.U., Serie gen., n. 39 del 15 febbraio 2013.

(8) M. Gambardella, *Sub artt. 357-358 c.p.*, in G. Lattanzi, E. Lupo (a cura di), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Milano, Giuffrè, 2010, 607; P. Novaro, *La nozione di “servizio pubblico” nelle ricostruzioni della giurisprudenza*, in *Giust. amm.*, 2006, 51; R. Ballestrini, *Le qualifiche soggettive di cui agli artt. 357 e 358 c.p.: aspetti vecchi e nuovi in riferimento al criterio “oggettivo funzionale” nell'applicazione giurisprudenziale*, in *Indice pen.*, 1998, 596; L. Monteverde, *Incertezze giurisprudenziali nel delimitare la figura dell'incaricato di pubblico servizio*, in *Dir. pen. e proc.*, 1998, 861; A. Segreto, G. De Luca, *I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione*, Milano, Giuffrè, 1999, 15; P. Severino Di Benedetto, *Pubblico ufficiale ed incaricato di un pubblico servizio*, in *Digesto Sez. pen.*, vol. X, 513; G. Viciconte, *Contrasti interpretativi e spunti di diritto comunitario in tema di qualifiche soggettive nei reati contro la pubblica amministrazione*, in *Dir. pen. e proc.*, 1998, 1535.

(9) Sul tema delle qualifiche soggettive pubblicistiche, v., tra gli altri, V. Manes, *Servizi pubblici e diritto penale. L'impatto delle liberalizzazioni sullo statuto della pubblica amministrazione*, Torino, Giappichelli, 2010, 10 ss.; V. Plantamura, *Le qualifiche soggettive pubblicistiche*, in A. Cadoppi et al. (diretto da), *Trattato di diritto penale, Parte speciale*, vol. II, *I delitti contro la pubblica amministra-*

Gli artt. 357 e 358 c.p. non consentono, quindi di desumere la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dalla mera natura dell'ente di appartenenza, in quanto la funzione pubblica e il pubblico servizio possono essere svolti sia da soggetti privati che da soggetti pubblici. A seguito della l. n. 86/1990, infatti, il legislatore ha delineato la nozione di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) e di incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) secondo una concezione oggettivo-funzionale, che ha superato il riferimento presente nella disciplina previgente al "rapporto di dipendenza con la amministrazione pubblica", e che si incentra sul regime giuridico dell'attività concretamente esercitata.

Il perseguimento dell'interesse pubblico è, del resto, *pienamente compatibile* con il ricorso a forme non imperative dell'attività svolta e, dunque, con un regime integralmente privatistico della stessa.

Conseguentemente, ai fini del riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale agli effetti penalistici, non deve aversi riguardo alla natura dell'ente da cui lo stesso dipende, né alla tipologia del relativo rapporto di impiego, né ancora all'esistenza di un formale rapporto di dipendenza con lo Stato o con l'ente pubblico, ma deve valutarsi esclusivamente la natura dell'attività effettivamente espletata dall'agente, ancorché lo stesso sia un soggetto "privato".

Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è identico a quello della funzione pubblica ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica, che vincola l'operatività dell'agente o ne disciplina la discrezionalità in coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agire quale contrassegno tipico dell'autonomia privata (10).

Agli effetti della legge penale, dunque, l'esercizio della funzione pubblica o del pubblico servizio da parte dell'agente deve essere escluso quando l'attività svolta dal soggetto sia regolata in forma privatistica, anche se ne è parte una persona giuridica pubblica o una società partecipata quasi totalitariamente da un ente pubblico.

Il criterio oggettivo-funzionale della nozione di "pubblico ufficiale" impone, dunque, un attento scrutinio dell'attività concretamente esercitata dal soggetto, la ricerca e l'individuazione della disciplina normativa alla quale essa è sottoposta, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, e la verifica della presenza dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dall'art. 357, c. 2, c.p., *id est* la constatazione che, nel suo svolgimento, l'agente abbia concorso alla formazione o alla manifestazione della volontà dell'amministrazione pubblica ovvero esercitato poteri autoritativi o certificativi (11).

Al riguardo la Suprema Corte ha ribadito che «l'art. 358 c.p. definisce l'incaricato di un pubblico servizio come colui che, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto d'impiego con un determinato ente pubblico. Il legislatore del 1990, nel delineare la nozione di incaricato di pubblico servizio, ha privilegiato il criterio oggettivo-funzionale, utilizzando la locuzione "a qualunque titolo" ed eliminando ogni riferimento, contenuto invece nel vecchio testo dell'art. 358 c.p., al rapporto d'impiego con lo Stato o altro ente pubblico. Non si richiede, quindi, che l'attività svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche. Il capoverso dell'art. 358 c.p. esplicita il concetto di servizio pubblico, ritenendolo formalmente omologo alla funzione pubblica di cui al precedente art. 357 c.p., ma caratterizzato dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (poteri deliberativi, autoritativi o certificativi). Pertanto, un soggetto che svolge funzioni apicali all'interno di una società per azioni che gestisce un servizio pubblico locale (quale quello di trasporto) riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, a prescindere dalla natura privata di tale società, in considerazione della indubbia connotazione pubblicistica di quel servizio» (12).

Conseguentemente, a prescindere dalla sua natura giuridica, se una fondazione svolge attività di natura pubblica, il presidente della stessa acquisisce la qualifica di incaricato di pubblico servizio (13).

In buona sostanza, l'attività svolta da un soggetto viene considerata pubblica laddove risulta disciplinata da norme di diritto pubblico o atti autoritativi, restando del tutto irrilevante la forma giuridica dell'ente, l'eventuale sua costituzione secondo norme di diritto pubblico, la tipologia di rapporto di lavoro con l'ente stesso.

E allora è diventato del tutto *indifferente* verificare quale sia la qualifica astratta dell'ente a cui il soggetto appartiene.

Ciò che oggi definisce la figura di pubblico ufficiale è *l'effettivo svolgimento di attività pubblicistica*, a prescindere dalla natura dell'eventuale rapporto di impiego che corre fra il soggetto e l'ente (14): con particolare riferimento

zione, Torino, Utet, 2008, 894; M. Romano, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, vol. II, *I delitti privati le qualifiche soggettive pubblicistiche*, Milano, Giuffrè, 2008, 241 ss.; S. Seminara, *Art. 357*, in A. Crespi *et al.* (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, Padova, Cedam, 2008, 864; A. Vallini, *Le qualifiche soggettive*, in F. Palazzo (a cura di), *Delitti contro la pubblica amministrazione*, Napoli, Esi, 2011, 745; S. Vinciguerra, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, Padova, Cedam, 2008.

(10) Cass. pen., Sez. VI, 21 ottobre 2014, n. 53578, Rv. 261835; 7 marzo 2012, n. 39359.

(11) Cass. pen., S.U., 13 luglio 1998, n. 10086, Rv. 211190; Sez. V, 13 gennaio 1999, n. 1943, Rv. 213910.

(12) Cass. pen., Sez. V, 11 giugno 2018, n. 41421.

(13) Cass. pen., Sez. VI, 12 novembre 2015, n. 4126, Rv. 266309, in <www.altalex.com/quotidiano-giuridico>, 12 febbraio 2016, con nota di F. Crimi. *Se una fondazione svolge attività pubblica il suo presidente risponde di peculato*. Conseguentemente a prescindere dalla sua natura giuridica, se la fondazione svolge attività di natura pubblica, il presidente della stessa acquisisce la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

alla qualifica di pubblico ufficiale, la giurisprudenza ha più volte affermato che il possesso della stessa si deve ricollegare ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dall'agente, come oggettivamente considerata, essendo irrilevante la mancanza di un rapporto di dipendenza con l'ente pubblico (15).

In relazione all'art. 357, c. 1, c.p. l'orientamento prevalente ritiene che i due criteri della natura pubblicistica della disciplina e della presenza di un potere autoritativo siano criteri *alternativi*, bastando la presenza di uno soltanto di questi per qualificare come pubblica una attività (16). In tale ottica, quando il soggetto partecipa alla formazione o manifestazione della volontà della amministrazione pubblica ovvero esercita e utilizza poteri autoritativi o certificativi, si è in presenza di un pubblico ufficiale, mentre laddove tali poteri non siano riscontrabili in capo al singolo si è in presenza di un incaricato di pubblico servizio (17).

Si consideri, inoltre, come la giurisprudenza ha negato ogni rilevanza all'errore sulla qualità di pubblico ufficiale, derivante da ignoranza o falsa interpretazione della disposizione in commento, sostenendo trattarsi di ignoranza della legge penale, irrilevante ai sensi dell'art. 5 c.p., e l'errore è qualificato come irrilevante sia quando il pubblico ufficiale è soggetto passivo dell'azione delittuosa, sia se è lo stesso pubblico ufficiale ad ignorare della sua effettiva qualità (18).

E allora, il parametro "oggettivo" della natura pubblica della funzione o del servizio è uno solo: essere la funzione o il servizio stessi disciplinati da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi (19).

Quanto all'art. 358 c.p., tale norma definisce l'incaricato di un pubblico servizio come colui che, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico. Con l'ovvio corollario che, ai fini della ricorrenza concreta della qualifica di incaricato di pubblico servizio, risulta sufficiente che il servizio, pur se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche.

Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio risulta identico a quello della funzione pubblica di cui all'art. 357 c.p. ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica che avvince e vincola l'attività del soggetto agente o, in ogni caso, ne disciplina la discrezionalità in coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agire quale contrassegno tipico dell'autonomia privata, con esclusione in ogni caso dall'area pubblicistica delle mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

La nozione penale di "incaricato di pubblico servizio" in ordine ai reati di corruzione e concussione prescinde da qualificazioni unicamente formalistiche, per valorizzare quello oggettivo-funzionale, non richiedendosi che "l'attività svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, ma è sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche".

La definizione di pubblico ufficiale e quella di incaricato di pubblico servizio, di cui rispettivamente agli artt. 357 e 358 c.p., richiamano con rinvio ricettizio le norme extrapenali che determinano la natura pubblica della funzione o del servizio, e pertanto il contenuto di quelle definizioni, così ampiamente inteso, acquista natura di norma penale non solo perché i predetti articoli sono inseriti nel c.p., ma soprattutto perché la qualità del soggetto ivi contemplata deve intendersi richiamata in ogni precetto di natura penale che prevede la figura di pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio quale soggetto attivo o passivo del reato; ne consegue che l'errore sulla qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che derivi da ignoranza o falsa interpretazione della legge, non vale a scusare l'agente, risolvendosi in errore sulla legge penale.

In buona sostanza, si può affermare che, con riferimento al diritto penale e in particolare in relazione ai reati dei pubblici ufficiali contro l'amministrazione pubblica di cui agli artt. 314 ss. c.p., va attribuita la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio, seppure le società in questione non rientrano nell'ambito della amministrazione pubblica in senso stretto, e di conseguenza chi provvede alla direzione di queste persone giuridiche non ha un rapporto diretto con la p.a. né è un dipendente della stessa. Tale circostanza, come visto, non incide sulla qualificazione giuridica dei soggetti in questione come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. (20).

(14) A. Fiorella, voce *Ufficiale pubblico, incaricato di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità*, in *Enc. dir.*, vol. XLV, 566; M. Romano, *op. cit.*, 254; P. Severino Di Benedetto, *op. cit.*, 513.

(15) Cass. pen., Sez. VI, 28 marzo 2017, n. 15482.

(16) L. Picotti, *Le nuove definizioni penali di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio nel sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione*, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 1992, 274; V. Plantamura, *op. cit.*, 894.

(17) M. Romano, *op. cit.*, 266; P. Severino Di Benedetto, *op. cit.*, 520; P. Novaro, *op. cit.*; F. Prete, *Servizi pubblici e qualifiche soggettive nei reati contro la p.a.*, in *Riv. pen.*, 2006, 501.

(18) Cass. pen., Sez. VI, 13 gennaio 2017, n. 9473.

(19) Questa è, infatti, l'espressione utilizzata dall'art. 357 c.p. per definire la funzione pubblica, richiamata poi dall'art. 358 c.p. per qualificare il pubblico servizio.

(20) C. Santoriello, *Riflessioni su responsabilità penale degli amministratori e dirigenti delle società a partecipazione pubblica*, in questa *Rivista*, 2020, 5, 40.

A nostro avviso però il problema resta uno e uno soltanto: *verificare se l'attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi*, e se sia – pertanto – da qualificarsi come pubblicistica dal punto di vista dell'applicazione delle norme penali a tutela dell'amministrazione pubblica (21).

Invero, sulla circostanza che il parametro c.d. “esterno” che delimita la funzione pubblica e/o servizio sia *esclusivamente quello della disciplina pubblicistica* conviene non soltanto la dottrina, ma anche la giurisprudenza.

Va rilevato come non è presente nell'ordinamento una definizione formale e inequivoca su quali siano le “norme di diritto pubblico” e gli “atti autoritativi”. Sul punto è sicuramente minoritaria l'interpretazione secondo cui le attività regolate in forma privatistica, cioè attraverso strumenti di natura contrattuale o comunque di negozio giuridico privato, sarebbero di principio da escludersi dalla categoria della funzione/servizio pubblico.

L'opinione prevalente seguita dalla giurisprudenza, invece, tende a configurare come disciplina di diritto pubblico praticamente tutta la normativa speciale prevista per disciplinare settori di evidente pubblico interesse, finendo così con il configurare (almeno) come “servizio pubblico” tutte le attività svolte dagli enti concessionari di pubblico servizio o dagli enti di diritto privato nascenti dalla privatizzazione degli enti pubblici economici.

Va da sé che i soggetti apicali delle società pubbliche, considerati pubblici ufficiali, possono commettere tutti i reati propri contro l'amministrazione pubblica quali ad esempio i “classici” delitti posti a tutela di questo bene giuridico, di cui agli artt. 317, 318 e 319 (e ss.) c.p.

La giurisprudenza di legittimità è pacifica nel richiedere, al fine della sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale, che la funzione sia disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, statuendo come “*ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p.; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione*” (22).

Sempre la Suprema Corte ha avuto modo di statuire come “*Ai fini dell'attribuzione della qualifica di P.U., la concezione oggettiva delle qualifiche pubblicistiche pone l'accento non tanto sull'esistenza di un rapporto di dipendenza del soggetto con lo Stato o con altro ente pubblico, quanto, piuttosto, sui caratteri qualificanti l'attività svolta in concreto dai soggetti, che deve potersi definire, a seconda dei casi, come pubblica funzione o come pubblico servizio. Infatti, dal disposto degli artt. 357 e 358 c.p., le qualifiche di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sono collegate alle attività svolte che possono definirsi come pubblica funzione amministrativa o come pubblico servizio non per il legame tra il soggetto un ente pubblico, bensì per la disciplina pubblicistica che regola l'attività nonché per i contenuti giuridici che la connotano, che per quanto riguarda il servizio pubblico sono quantitativamente inferiori, rispetto a quelli della funzione pubblica, ma tali comunque, da escludere dalla categoria i soggetti che svolgono semplici mansioni di ordine ovvero che prestino un'opera meramente materiale*” (23).

In relazione agli enti di formazione privata, la Suprema Corte recentemente ne ha esclusa la funzione pubblica, statuendo come “*in tema di reati contro la pubblica amministrazione, gli enti di formazione privata, ai quali è demandata l'organizzazione di corsi di formazione finanziati con fondi regionali e comunitari, non svolgono un pubblico servizio, in quanto l'ente privato non riveste una posizione strumentale rispetto all'ente pubblico e l'attività viene prestata in forme non riconducibili alla pubblica funzione*” (24).

In definitiva, la verifica dell'applicazione delle nozioni di pubblico ufficiale *ex art. 357 c.p.* o incaricato di pubblico servizio *ex art. 358 c.p.* consente di detonare il modulo di incriminazione di cui ai reati contro la amministrazione pubblica.

### 3. Il decisum della Corte: la natura giuridica di Certipass s.r.l. e la qualifica di non pubblico ufficiale per il soggetto privato che rilascia la patente europea

Il ragionamento logico-giuridico sviluppato nella decisione in commento è perfettamente in linea con i principi espressi in tema di qualificazione giuridica di pubblico ufficiale.

La pronuncia che si commenta rappresenta, quindi, un ulteriore tassello interpretativo relativo alla delimitazione della responsabilità penale dei soggetti che svolgono la loro attività in istituti di formazione privata.

Per il collegio, al fine di poter sussumere i fatti nell'alveo dei reati contro l'amministrazione pubblica o meno è opportuno *in primis* stabilire la natura giuridica della società Certipass s.r.l.

Tale ente è accreditato dal Miur, ma solo per la formazione del personale scolastico, e rilascia certificazione della competenza informatica, inserita nei bandi e riconosciuta per la formazione delle graduatorie, solo dal dicembre 2018 (epoca successiva ai fatti contestati).

(21) F. Fimmanò, A. Laudonia, *La responsabilità penale degli organi di società a controllo pubblico*, in F. Fimmanò, A. Catricalà, R. Cantone (a cura di), *Le società pubbliche*, Napoli, Esi, 2020, 635.

(22) *Ex multis* e tra le più recenti, Cass. civ., Sez. V, 12 marzo 2020, n. 7075.

(23) Cass. pen., Sez. VI, 10 novembre 2016, n. 15482.

(24) Cass. pen., Sez. VI, 15 gennaio 2020, n. 12278, Rv. 278755-01.

Difatti, il d.m. n. 59/2008 (punto 7 tabella valutazione titoli) attesta che Eipass è titolo valido quale “attestato di addestramento professionale nel settore delle competenze informatiche, equipollente rispetto ad altre certificazioni del settore, ugualmente riconosciute”.

Al titolo si riconosce valore ai fini della valutazione nei concorsi pubblici, cioè ai fini dell’attribuzione del punteggio; tuttavia, come rileva la Suprema Corte “ciò non incide sulla natura dell’atto” (25).

La sentenza chiarisce come “la certificazione Eipass viene rilasciata da Certipass srl e non dal singolo istituto privato, autorizzato da Certipass, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’accreditamento, a fornire l’offerta formativa, in quanto è Certipass srl che autorizza la sede, la nomina dei formatori e degli esaminatori, che controllano la regolarità del percorso formativo e la correttezza dell’esame” (26).

Da tali coordinate ermeneutiche si ricava come il centro di formazione privato di cui l’imputato era legale rappresentante “era semplicemente un centro Eipass ove si svolgevano gli esami, ma che non aveva poteri certificativi, in quanto la competenza informatica veniva certificata da Certipass, che aveva ottenuto l’accreditamento per la formazione del personale scolastico in base alla dir. n. 170/2016 nel 2017 (direttiva di accreditamento degli enti di formazione, che disciplina le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, certificando ed assicurando la qualità delle iniziative formative), ma solo il 13 dicembre 2018 ovvero dopo i fatti oggetto di contestazione, ottenne l’accreditamento per il rilascio delle certificazioni Eipass 7”.

L’assenza di qualifica pubblica in capo all’imputato si ricava anche dalla lettura delle disposizioni del d.lgs. n. 13/2013, che definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

In particolare, l’art. 2 definisce “ente titolare” al rilascio delle certificazioni delle competenze “il soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall’ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f)”.

Da tanto discende che, “in mancanza di accreditamento o di autorizzazione da parte di un ente pubblico titolare o di una disposizione di legge, statale o regionale, non può riconoscersi potere di certificazione a centri di formazione privata come il Campus di cui l’imputato era legale rappresentante e, conseguentemente, la qualifica di pubblico ufficiale, occorrendo a tal fine lo svolgimento di attività volta al perseguimento di pubblici interessi e regolata da norme di diritto pubblico” (27).

Da ultimo, la Suprema Corte evidenzia come il ragionamento seguito dalla corte di appello sia fallace e, in ogni caso, in violazione della doverosa motivazione rafforzata, esigibile in caso di ribaltamento (28).

In particolare, la corte di appello ha riconosciuto la funzione pubblica svolta dal centro nell’attività di formazione del personale e nell’attestazione della regolarità e correttezza dell’esame propedeutico al rilascio del titolo, attestante la competenza acquisita dal candidato, dando rilievo ad una più ampia nozione di atto pubblico, rilevante in sede penale, nella quale rientrano anche gli atti non compiuti dai pubblici ufficiali, ma destinati a confluire in un procedimento amministrativo e ad assumere rilevanza interna.

Da ultimo, pur volendo, come fa la corte di appello (29), aderire all’orientamento ermeneutico secondo cui “la nozione di atto pubblico è, agli effetti penali, più ampia di quella desumibile dall’art. 2699 c.c., rientrandovi anche gli

(25) Cfr. sent. in commento, 7.

(26) *Ibidem*.

(27) *Ivi*, 7-8, che richiama Cass. pen., Sez. VI, n. 12278/2020, cit., la quale ha escluso che gli enti di formazione privata, ai quali è demandata l’organizzazione di corsi di formazione finanziati con fondi regionali e comunitari, svolgano un pubblico servizio, in quanto l’ente privato non riveste una posizione strumentale rispetto all’ente pubblico e l’attività viene prestata in forme non riconducibili alla funzione pubblica.

(28) Sull’obbligo di motivazione rafforzata, in dottrina v., recentemente, G. Carlizzi, *L’obbligo di motivazione rafforzata nel processo penale. Un contributo teorico-generale*, in <www.sistemapenale.it>, 23 novembre 2022. In giurisprudenza, v. Cass. pen., Sez. II, 30 maggio 2023, n. 33544, che richiama l’orientamento nomofilattico prevalente secondo cui “in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 51898 del 11 luglio 2019)”.

(29) La corte di appello aveva riconosciuto la funzione pubblica svolta dal centro nell’attività di formazione del personale e nell’attestazione della regolarità e correttezza dell’esame propedeutico al rilascio del titolo, attestante la competenza acquisita dal candidato, dando rilievo ad una più ampia nozione di atto pubblico, rilevante in sede penale, nella quale rientrano anche gli atti, non compiuti dai pubblici ufficiali, ma destinati a confluire in un procedimento amministrativo e ad assumere rilevanza interna. In tale ottica,

atti non redatti da pubblici ufficiali, che abbiano l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica o valore probatorio interno all'amministrazione pubblica, a prescindere dal fatto che il loro contenuto sia integralmente trasfuso nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne costituisca solo il presupposto implicito necessario" (30), in ogni caso "la Certipass s.r.l. ha ottenuto solo dopo i fatti in esame, l'accreditamento per il rilascio di certificazioni Eipass valide" (31).

In conclusione, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

#### 4. Conclusioni

Concludendo, non si può non convenire con le motivazioni del Supremo Collegio.

Corretta è la definizione della natura giuridica della società Certipass s.r.l. nonché dei centri privati che rilasciano la patente europea e, conseguentemente, è condivisibile l'esclusione della qualifica di pubblico ufficiale rispetto al titolare del singolo istituto privato, autorizzato da Certipass, per il rilascio della patente europea.

La circostanza che al punto 7 del d.m. n. 59/2008 venga specificato che il titolo Eipass è "equiparato" agli attestati di formazione professionale rilasciati da enti pubblici (o privati parificati) costituisce la miglior dimostrazione che tale titolo, in base al chiaro disposto degli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 13/2016, non è un atto o una certificazione pubblica, né tantomeno un atto pubblico fidefaciente.

È ovvio infatti che se queste ultime opzioni fossero vere, l'autorità amministrativa non avrebbe avuto alcun bisogno di stabilire la suddetta "equiparazione" e avrebbe evidentemente utilizzato un altro tipo di espressione linguistica per indicare la natura e il valore giuridico di quella certificazione.

Se l'amministrazione pubblica ritiene e stabilisce, come è perfettamente libera di fare, che in un concorso pubblico possano essere valutati titoli rilasciati da strutture private, tale scelta non può di per sé determinare né la trasformazione dell'attività di certificazione privata in attività di certificazione pubblica, né tantomeno l'attribuzione al soggetto che la svolge, in assenza dei requisiti di cui all'art. 357 c.p., di una qualifica pubblicistica che non gli compete.

Sostenere che siccome il titolo Eipass, in base al d.m. n. 59/2008, può costituire elemento di valutazione ai fini del punteggio da attribuire ai vari candidati in sede di concorso, non significa automaticamente che ogni soggetto che contribuisce al rilascio del suddetto certificato può anche essere considerato pubblico ufficiale.

Sul punto, precisamente, la Corte di cassazione, così come anche il primo giudice, ha rilevato come fino ad epoca successiva al momento dei fatti Certipass s.r.l. era accreditata solo ai fini dello svolgimento di corsi di formazione professionale e che solo dal 2018 il suddetto accreditamento si era esteso anche al rilascio dei suddetti certificati.

In ogni caso, a parere di chi scrive anche l'accreditamento realizzato (successivamente ai fatti) in base alle disposizioni contenute nella direttiva accreditamento centri di formazione n. 170/2016 emanata dalla Direzione generale per il personale scolastico del Miur non costituiva comunque elemento sufficiente per attribuire natura pubblicistica all'attività svolta da Certipass e, come conseguenza, natura giuridica di atto pubblico alla predetta certificazione. Ciò in quanto non era specificamente individuabile una specifica norma attributiva di un potere pubblicistico ai sensi e per gli effetti della disciplina di riferimento in materia, rappresentata dal d.lgs. n. 13/2016 che, analiticamente letto ed esaminato dalla sentenza di primo grado, escludeva comunque la possibilità di riconoscere in Certipass la natura di un ente pubblico certificatore.

Nel caso di specie non trova spazio la giurisprudenza relativa all'attività di Poste Italiane, né quella delle Ferrovie dello Stato, ovvero quella di altri enti deputati a svolgere attività di formazioni professionale, poiché in tali casi siamo al cospetto di specifica norma di carattere pubblicistico che attribuisce specificamente all'ente privato lo svolgimento di una funzione pubblica e l'esercizio di specifici poteri pubblici di certificazione. Norma che, viceversa, nel caso di specie, è del tutto assente.

In particolare, quanto al riconoscimento della qualifica pubblicistica ai dipendenti delle Poste Italiane, pur essendo ormai un ente privatizzato, ci troviamo di fronte ad una società di diritto pubblico (a capitale in parte pubblico) che agisce in regime di concessione. In altre parole, vi è sempre una norma di diritto pubblico che ne disciplina in concreto la funzione.

Si è giunti ad affermare che a seguito della privatizzazione dell'ente pubblico Poste italiane fosse esclusa l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 640, c. 2, n. 1 c.p. (32), riconoscendo al contempo la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai dipendenti della società in quanto concessionaria di un pubblico servizio (33).

Tant'è che per altre società di poste private, pur essendo munite di apposita licenza dell'amministrazione a svolgere servizi postali, svolgono un servizio a mezzo di personale che non ha poteri pubblicistici.

---

l'attestato rilasciato assumeva rilievo, anche se non proveniente da un pubblico ufficiale, nella catena degli atti amministrativi, che contribuiscono alla formazione delle graduatorie, in quanto atto propedeutico o comunque, presupposto da un atto pubblico finale.

(30) Cass. pen., Sez. V, 17 febbraio 2022, n. 17089, Rv. 283007.

(31) Cfr. sent. in commento, 8.

(32) Cass. pen., Sez. II, 17 marzo 1999, n. 5028, in seguito alla privatizzazione delle Ferrovie dello Stato; 11 febbraio 2003, n. 8797, in seguito alla privatizzazione di Poste Italiane; 23 giugno 2004, n. 35603, in seguito alla privatizzazione di Azienda Trasporti Milano; Sez. V, 5 aprile 2005, n. 38071, in seguito alla privatizzazione di Enel.

(33) V. Cass. pen., Sez. VI, 25 settembre 1998, n. 10138; 26 giugno 2013, n. 35512.

Né nel caso di specie trovano applicazione i principi della Cassazione penale n. 11292/89 (34), laddove fa riferimento ai corsi di addestramento professionale, secondo cui è stato considerato pubblico ufficiale l'insegnante di corsi di addestramento professionale, nonché componente della commissione esaminatrice svolta da un istituto privato, in quanto l'attività di formazione professionale deve considerarsi esercizio di pubblica funzione disciplinata da norme di diritto pubblico. Invero, nella prima parte della stessa massima è precisato che: *“In virtù delle autorizzazioni regionali, l'attività svolta dall'Istituto Nazionale Istruzione Professionale Agricola, disciplinato dall'art.45 della legge 29/4/1949 [...] rientrano nel novero delle funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello stato in materia di istruzione professionale, trasferita alle regioni a statuto ordinario. Ne deriva che l'insegnante dei corsi, componente della commissione di esami, è pubblico ufficiale”*.

Anche in questo caso, quindi, vi sono preventivi atti amministrativi che attribuiscono e disciplinano l'esercizio di una funzione pubblica alla scuola privata.

Dalle considerazioni poste in essere non può che salutarsi con estremo favore la decisione in commento. Resta in generale la necessità di verificare l'esistenza della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio caso per caso e, conclusivamente, come ampiamente motivato, rispetto al legale rappresentante di un singolo istituto privato, autorizzato da Certipass per il rilascio della patente europea, tale qualifica manca.

\* \* \*

---

(34) Arresto richiamato dalla sentenza di assoluzione di primo grado nel caso di cui al provvedimento in commento.